



Ministero dello Sviluppo Economico

Nucleo di valutazione degli atti dell'UE

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

A. Oggetto dell'atto: <ul style="list-style-type: none">• <i>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)</i>
Codice della proposta: COM(2020) 842 final 2020/0374 (COD)
– Codice interistituzionale: aaaa/0000(xxx)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dello Sviluppo Economico

B. Premessa: finalità e contesto

<ul style="list-style-type: none">• <i>Il Digital Markets Act (DMA) è una proposta di Regolamento finalizzata a disciplinare il potere delle piattaforme online di grandi dimensioni attraverso regole ex-ante europee, armonizzate e complementari al diritto attualmente vigente in materia di concorrenza. Mira a realizzare uno strumento di concorrenza future-proof per un mercato dinamico ed in rapida evoluzione come quello digitale. Più specificamente, la proposta mira a contrastare pratiche e comportamenti sleali da parte di grandi piattaforme che hanno un ruolo di accesso al mercato (gatekeeper), ristabilendo una maggiore contendibilità nell'offerta dei servizi di piattaforma di base ("core platforms services") e generando ricadute positive sui consumatori in termini di ampliamento di offerta e di qualità dei servizi.</i>• <i>Il DMA si inquadra nella strategia "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" della Commissione europea adottata il 19 febbraio 2020 per promuovere lo sviluppo di un'economia digitale europea competitiva, equa e in grado di sostenere e favorire il potenziale innovativo dell'economia digitale. La proposta contribuisce a riformare e modernizzare le regole nel mercato dei servizi digitali, insieme alla proposta di legge sui servizi digitali ("DSA") COM/2020/825, più centrata sulla revisione dei doveri e responsabilità in capo ai fornitori dei servizi digitali.</i>
--

C. A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica
<ul style="list-style-type: none">• <i>La base giuridica della proposta è l'articolo 114 TFUE;</i>• <i>La proposta introduce un quadro regolatorio armonizzato, complementare al diritto</i>



Ministero dello Sviluppo Economico

Nucleo di valutazione degli atti dell'UE

della concorrenza. Il diritto della concorrenza non è infatti ritenuto sufficiente ad affrontare i problemi di mercato esistenti, ma il nuovo quadro regolatorio non esclude l'applicazione del diritto della concorrenza in caso di violazione degli artt 101 e 102 del Trattato.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *Il tema delle pratiche adottate dalle grandi piattaforme in posizione di controllo e accesso al mercato (gatekeeper) richiedono, ad avviso della Commissione europea, misure ed interventi armonizzati a livello europeo, data la natura intersettoriale e transfrontaliera dei servizi di piattaforma di base oggetto della proposta. Data la natura intrinsecamente transfrontaliera dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, e la natura del mercato unico dei servizi digitali, appare opportuno un intervento a livello dell'UE.*
- *D'altra parte, la centralizzazione dei poteri decisori in capo alla Commissione riduce il coinvolgimento delle Autorità nazionali, il cui ruolo (nella visione proposta della Commissione europea su questo file) sarebbe consultivo e non vincolante: si tratta quindi di un elemento da seguire con attenzione nel negoziato in corso a Bruxelles.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta si concentra sui servizi digitali su cui gravano maggiormente pratiche sleali e quindi che incidono sulla scarsa contendibilità tra i gatekeeper che li offrono. In tal senso, lo spirito della proposta della Commissione è di indirizzarsi in maniera mirata a tali servizi e alle piattaforme che li offrono.*

D. B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *I risultati delle consultazioni pubbliche condotte dalla Commissione europea nel 2020 che hanno anticipato la proposta hanno rilevato un sostegno positivo da parte di ampie parti della società civile ed economica, favorevoli a strumenti di concorrenza nuovi e più adeguati alle criticità poste dalle condotte dei grandi attori del mercato digitali. Di avviso diverso le grandi piattaforme, destinatarie dell'intervento regolatorio, meno inclini ad uno strumento regolatorio pervasivo.*
- *Inoltre, nella valutazione positiva del progetto di norma europea, è opportuno tenere conto anche della lettera congiunta, sottoscritta da Italia, Francia, Polonia e Germania, nel febbraio 2020, indirizzata alla Vice Presidente della Commissione europea Vestager, in cui si chiede l'adozione di misure di concorrenza destinate alle grandi piattaforme digitali.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Nel non-paper nazionale del febbraio 2020 sulla riforma delle regole di concorrenza UE come leva europea per rilanciare la competitività' delle imprese, l'Italia ha ribadito l'importanza di contrastare il grande potere di mercato delle piattaforme big tech per promuovere una maggiore concorrenza tra ecosistemi digitali. Tale obiettivo ha dei riflessi diretti ed importanti per il rafforzamento delle imprese PMI nell'ambito dell'economia digitale.*
- *Inoltre, incidendo sul funzionamento e la valorizzazione degli ecosistemi digitali quali spazi per lo sviluppo di start-up e progetti imprenditoriali basati sulle tecnologie digitali e la data-*



Ministero dello Sviluppo Economico

Nucleo di valutazione degli atti dell'UE

driven economy, il DMA appare in linea con le iniziative e le strategie industriali già avviate a livello nazionale (piano industria 4.0; sostegno a progetti di incubatori digitali; progetti delle case delle tecnologie...).

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Il regolamento sarà oggetto di procedura legislativa ordinaria ex artt 289 e 294 del TFUE. Allo stato attuale, gli Stati Membri partecipano alle discussioni sulla proposta attraverso i Gruppi di lavoro in Consiglio del Working Party Concorrenza. Le discussioni sono in una fase iniziale e hanno fatto emergere alcuni aspetti che appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento e confronto con la Commissione. Questi riguardano in particolare il processo di designazione dei gatekeeper; la definizione degli obblighi regolamentari, che al momento si applicherebbero indistintamente ad ogni gatekeeper; criteri e distribuzione delle competenze di enforcement tra livello europeo e nazionale; l'ampio spazio assegnato alla Commissione europea per l'emanazione di atti delegati.*

E. C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dal testo normativo proposto, discenderanno costi a carico dei gatekeeper per conformarsi alle nuove norme. A questo stadio della lettura della proposta e del negoziato, non è possibile quantificare con certezza tali oneri. Secondo la Commissione, tali costi amministrativi aggiuntivi non rappresenteranno un aumento sostanziale rispetto ai costi di conformità che le imprese comunque sostengono nel corso di cause in materia di diritto della concorrenza.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Il Regolamento prevede l'istituzione di un Comitato consultivo costituito dagli Stati Membri: pertanto potrebbero rendersi necessari dei provvedimenti utili alla partecipazione dell'Italia a tale Comitato. Inoltre, il DMA prefigurerebbe un accentramento di potere regolatorio in capo alla Commissione, non prevedendo meccanismi procedurali che consentano una partecipazione effettiva dei Paesi membri al processo decisionale, soprattutto negli ambiti di maggiore discrezionalità. Si tratta, anche in questo caso, di un altro elemento cui prestare attenzione in sede negoziale europea.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *E' rilevante segnalare che le innovazioni proposte dal DMA, ed in generale dal più ampio pacchetto derivante dalla Strategia digitale europea, di cui fanno anche parte le proposte di Digital Services Act e di Data Governance Act, richiedono alla Pubblica Amministrazione, già nei prossimi mesi e certamente per gli anni a venire, una riflessione sulla necessità di rafforzare le proprie competenze nel settore dell'economia digitale, tramite l'inserimento di profili professionali specialistici sia per la concezione ed attuazione delle politiche di*



Ministero dello Sviluppo Economico

Nucleo di valutazione degli atti dell'UE

settore che per la definizione dei rilevanti aspetti etici e regolatori, in un ambito di policy in costante evoluzione. .

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *L'adozione del regolamento comporterà l'introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale di norme direttamente applicabili sulle grandi piattaforme. Gli effetti auspicati includono il miglioramento dell'equità e la contendibilità di mercato; una migliore armonizzazione delle regole a livello europeo; maggiori possibilità per le piattaforme più piccole e le start-up di crescere nel mercato digitale; ampliamento nella scelta dei servizi digitali da parte degli utenti.*
- *La proposta di Regolamento assegna alla Commissione un potere discrezionale in merito alla designazione dei gatekeeper nel caso in cui non soddisfino le soglie quantitative esplicitate nel Regolamento e alla sospensione o esenzione da certi obblighi e divieti in determinate circostanze espresse nel Regolamento. Nelle discussioni in corso diverse delegazioni hanno manifestato perplessità per la dimensione soggettiva presente nel testo, che non permetterebbe di individuare chiaramente ex ante le imprese che sarebbero soggette al Regolamento e gli obblighi e i divieti che dovrebbero trovare applicazione.*
- *L'iniziativa della Commissione mira a rafforzare il mercato unico digitale, riducendo la frammentazione normativa in un settore con evidenti caratteristiche transfrontaliere. Un'armonizzazione normativa più profonda, inoltre, dovrebbe migliorare lo spazio di certezza giuridica in cui si muovono utenti commerciali e utenti finali, creando oneri normativi più equi e chiari.*

F. Altro

--



Ministero dello Sviluppo Economico

Nucleo di valutazione degli atti dell'UE

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

G. Oggetto dell'atto: Proposta di ...
<ul style="list-style-type: none">- Codice della proposta: COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa- Codice interistituzionale: aaaa/0000(xxx)- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)